



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 1 DEL 22/02/2024**

**Oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI IN MERITO
ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CONSISTENZA E ALLA VENDITA DELLE RETI E DEGLI
IMPIANTI IN SEDE DI GARA ATEM**

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
ALTIERI FABIO	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BALESTRA LUIGI	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente
SPATH OSKAR	Presente
PANCALDI LISA	Presente
ILACQUA SALVATORE	Presente
GUIDETTI OLAO	Presente
DE MICHELE AGNESE	Presente in videoconferenza

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CONSISTENZA E ALLA VENDITA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI IN SEDE DI GARA ATEM

Effettuato l'appello il Segretario Comunale informa che il Consigliere De Michele è presente alla seduta in collegamento remoto.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Gardenghi, Spath, Pancaldi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera C.C. n. 7 del 22/02/2010 si prendeva atto della necessità di procedere alla gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, approvando altresì gli atti di gara;
- con Prot. n. 3062 del 12/03/2010 è stato pubblicato il Bando di gara, per l'affidamento del servizio, mediante procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 26 e seguenti del D. Lgs.vo n. 163/2006;
- con Determina n. 254 del 22/06/2010 si disponeva di procedere alla seconda fase della gara, provvedendo alla spedizione delle lettere d'invito, con allegato il Disciplinare, alle Ditte ammesse;
- esperita la gara, come risulta dai Verbali N. 1 e 2 del 03/09/2010, N. 3 del 22/09/2010 e N. 4 del 01/10/2010, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla Ditta C.M.V. Servizi s.r.l. di Cento (FE), per il canone annuo netto di euro 228.285,00, oltre I.V.A. 20%, a seguito del ribasso del 60% sul VRD attuale;
- con determinazione n. 383 del 07/10/2010 si procedette all'approvazione delle risultanze di gara ed all'aggiudicazione definitiva alla Ditta C.M.V. Servizi s.r.l. di Cento (FE), per l'importo complessivo netto di Euro 4.299.420,00 oltre IVA, così suddiviso:

◆ Euro 228.285,00 (canone annuo) x 12 anni =	2.739.420,00
◆ UNA TANTUM	1.500.000,00
◆ Euro 5.000,00 (incarico per controlli) x 12 anni =	60.000,00

- si disponeva che l'importo residuo della somma "UNA TANTUM", pari ad Euro 1.330.000,00 + I.V.A. venisse accantonata di anno in anno nell'apposito Capitolo di Bilancio 2090 – Int. 2120101.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- successivamente la Società C.M.V. Servizi s.r.l., con nota N. PERCD 2010 2342/U del 10/11/2010, ha comunicato che la Ditta medesima ha conferito alla Ditta "A TUTTA RETE s.r.l." di Cento (FE), il ramo d'Azienda relativo all'attività di distribuzione del gas metano, a partire dal 09/11/2010. La cessione del ramo d'Azienda ha comportato il trasferimento delle passività e delle attività da parte della Società uscente alla Società subentrante, per cui vi è coincidenza fra i 2 soggetti, dal punto di vista degli effetti giuridici. Ai fini della stipulazione del contratto di servizio, la nuova Ditta risultante dalla cessione del ramo d'Azienda, è ammessa alla stipula, previo accertamento da parte del concedente, sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli di ordine speciale, come stabilito dall'art. 51 del D. Lgs.vo n. 163/2006.
- Con Determina N. 447 del 18/11/2010, rettificata con atto N. 451 del 24/11/2010, si è stabilito di procedere, in attesa delle verifiche sul possesso dei suddetti requisiti, alla consegna anticipata degli impianti, nelle more della stipula del contratto, alla Ditta "A TUTTA RETE s.r.l." di Cento (FE) e, in data 30/11/2010, con Prot. n. 13482, è stata sottoscritta dalle parti la "Dichiarazione di consegna anticipata (nelle more della stipula del contratto di servizio) degli impianti e dei beni costituenti il sistema distributivo del gas nel territorio comunale di Vigarano Mainarda".
- Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 41 del 25/01/2011 è stata dichiarata l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in quanto hanno dato esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico finanziaria dell'aggiudicatario.
- La Società A.T.R. s.r.l., in data 10/02/2011, ha prestato le garanzie richieste di cui al successivo punto 4.3, lettera o) mediante polizza fidejussoria N. 995105376 del 08/02/2011 della "AXA Assicurazioni S.p.A." di Milano e, in data 10/02/2011, ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel successivo punto 4.4, lettera g), N. 19700477828 del 28/08/2010 della "INA Assitalia" di Cento (FE). In data 01/02/2011, ha versato tutti gli importi previsti dai documenti di gara.
- Il Comune di Vigarano Mainarda e A.T.R. hanno stipulato il contratto rep 5309.
- Successivamente ATR è stata assorbita da Inrete spa, mediante fusione per incorporazione della società A TUTTA RETE S.R.L. nella società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. (PG16211 del 17/12/2019).
- Il contratto risulta scaduto in data 30.11.2022 e l'attuale gestore INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. continua a svolgere, in regime di prorogatio, e gestirà la distribuzione sino alla nuova gestione di Ambito a seguito della gara che sarà indetta dalla Stazione Appaltante dell'ATEM FERRARA;

Evidenziato che:

ai sensi dell'art. 14, co. 7, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 – *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2000)"*: «[...] Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. [...]»;

L'art. 37 del citato contratto rep. n. 5309 del 14/02/2011 prevede che:



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- *alla scadenza del contratto, il gestore trasferirà al titolare la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs n° 164 del 23.05.2000, con riferimento al valore residuo degli ammortamenti risultanti dai bilanci societari o dai piani di ammortamento presentati in sede di offerta;*
- *Il piano di ammortamento, per i nuovi investimenti che verranno realizzati dal gestore ed autorizzati dal titolare nel corso della gestione, terrà conto delle aliquote di ammortamento desunte dalla vita media degli impianti indicata dall'Autorità per l'Energia. Di conseguenza, come richiamato all'Art. 4, saranno resi gratuitamente alla scadenza del contratto:*
 - 1. *gli impianti in essere alla data del verbale di consegna;*
 - 2. *tutti gli impianti realizzati con contributi degli utenti, del titolare, ecc.;*
 - 3. *tutti gli impianti realizzati per l'urbanizzazione di nuove lottizzazioni;*
 - 4. *tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti alle utenze (esclusi i misuratori).*
- *Saranno riconosciuti al gestore uscente:*
 - *l'importo residuo della somma "una tantum" di € 1.330.000,00 richiesta dal comune ancora da ammortizzare sulla base del relativo piano degli ammortamenti presentato in sede di offerta;*
 - *gli importi relativi agli interventi richiesti in sede di gara e contenuti nel piano industriale, per la quota residua risultante nel piano degli ammortamenti offerto dal gestore;*
 - *gli importi relativi agli impianti, agli ampliamenti e alle ristrutturazioni eseguite a spese del gestore ed autorizzate dal titolare per la sola parte non ancora ammortizzata;*
 - *gli importi relativi ai misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata.*
- *Il gestore dovrà inviare alla fine di ogni anno lo stato di consistenza degli impianti suddiviso per tipologia dei beni ed anno di costruzione, nonché l'importo degli ammortamenti iscritti a bilancio.*
- *Il gestore, alla scadenza contrattuale, avrà diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al titolare.*
- *Il diritto di ritenzione è escluso al di fuori dei casi espressamente previsti dall'Art. 14 comma 9 del D.Lvo 164/2000.*
- *Alla scadenza contrattuale, qualora risultasse da apposita perizia una diminuzione della funzionalità degli impianti imputabile a cattiva e insufficiente manutenzione o a mancati interventi di potenziamento, il gestore dovrà versare al titolare un corrispettivo per la relativa sistemazione.*

Considerato che:

le reti del servizio di distribuzione del gas sono beni del c.d. patrimonio indisponibile che, ai sensi dell'art 826 cc, "non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano"; tale previsione non impedisce che questi beni



Comune di VIGARANO MAINARDA

possano essere oggetto di negozi giuridici (quali la compravendita), vietandone solo la sottrazione alla funzione pubblica a cui sono destinati; si tratta quindi di beni commerciabili solo in favore del soggetto gestore del servizio, ma anche in tal caso sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, dal quale non possono essere distolti;

Richiamato il quadro normativo di settore ed in particolare che:

- con DM del 19 gennaio 2011 il MISE ha individuato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e con successivo DM del 18-10-2011 ha determinato l'appartenenza dei Comuni a ciascun ambito;
- l'allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (ATEM), ha individuato, per il territorio della Provincia di Ferrara, l'ambito territoriale minimo denominato "ATEM FERRARA" di cui fa parte il Comune di Vigarano Mainarda;
- con DM del 12 novembre 2011 n. 226, modificato con DM n. 116 del 20 maggio 2015, il MISE ha emanato il "regolamento per i criteri di gara e per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";
- l'articolo 2, comma 1, del D.M. 226/2011 e s.m.i. stabilisce che *"gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, ove presente"*;
- ai sensi dell'art. 2 del DM n. 226/2011, i comuni appartenenti all'ambito hanno individuato nella Comune di Ferrara il soggetto deputato a fungere da Stazione Appaltante d'ambito (SA),
- La Legge n° 118/2022 pubblicata in data 12/08/2022 all'art. 6 prevede che "qualora un ente locale, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti ed impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo (VIR), calcolato in base alle linee guida";

Dato atto che:

- ai sensi della recente Legge n° 118/2022 prima richiamata per la valutazione dei beni di proprietà del Comune non può che adottarsi la stima a valore residuo industriale (VIR) da effettuarsi con gli stessi criteri e modalità applicati per la valorizzazione delle reti e impianti oggetto di cessione da parte del gestore uscente a quello entrante e pertanto come da Linee Guida Ministeriali di cui sopra.
- Il Comune di Vigarano Mainarda, ad affidamento scaduto e con l'esigenza di trasmettere alla Stazione Appaltante tutte le informazioni occorrenti per l'espletamento della gara di



Comune di
VIGARANO MAINARDA

individuazione del nuovo gestore dell'ATEM "Ferrara", ha demandato all'Area Tecnica, con D.G. n. 11 del 07/02/2023, l'adozione degli atti relativi all'affidamento dell'incarico per la valorizzazione della rete gas;

- Proprio a tal fine, la Soc. Enagas Engineering Srl, è stata incaricata con Determina n. 270 del 12/07/2023 come esperto esterno che provvedesse a effettuare una relazione di stima degli impianti di proprietà del Comune e dei valori economici tariffari dei beni rilevati, anche ai fini dell'eventuale cessione delle reti, calcolata a VIR.
- in seguito alla richiesta del 09/08/2023 PG effettuata dagli uffici, i gestori uscenti hanno presentato lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale aggiornato al 31-12-2022 dapprima con PG 15006 del 28/09/2023 e con successive integrazioni PG 18234 del 04/12/2023, PG 18508 del 06/12/2023 e PG 19094 del 19/12/2023(Gestore INRETE SPA);

Dato altresì atto che la società Enagas ha presentato relazione di stima formalmente assunta agli atti dell'ente in data 09/02/2024 PG 2004, e che tale valutazione è stata predisposta sulla base dei dati comunicati dal Gestore del servizio di distribuzione gas all'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000, dunque in stretta e puntuale applicazione delle prescrizioni di cui alle LINEE GUIDA. Di conseguenza la valutazione relativa alla porzione di proprietà dell'Ente dell'impianto di distribuzione del gas naturale situato nel Comune di VIGARANO MAINARDA e gestito da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A., conduce ai risultati rappresentati all'Allegato, Parte 5, "Valore Industriale Residuo (VIR) e Tabella 18", verificabili e riproducibili a partire dalle ipotesi formulate, dagli assunti di base, riportati nell'Allegato, Parte 4, "Valorizzazione dell'impianto di distribuzione gas naturale di proprietà" della relazione di stima. Si veda quanto riassunto nell'Allegato C_Tabella. Dalla relazione di stima, effettuata coi costi rilasciati dal gestore, risulta che il valore industriale residuo di tutti i beni di cui sopra in essere al 31/12/2022, è pari a **euro 4.249.178,40** alla data del 31/12/2022.

Richiamato l'art. 8 del DM 226/2011 – oneri da riconoscere all'Ente Locale concedente e ai proprietari di impianti – al c. 3 prevede "il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte d'impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità";

Valutato che:

- La remunerazione annuale percepibile dal Comune ad esito della gara medesima sarebbe, applicando l'attuale percentuale stabilita dall'Autorità, di circa il 5,6% del proprio capitale netto riconosciuto (stimato sulla base della vigente regolazione di ARERA), ben inferiore al valore industriale residuo dei cespiti. Per l'Ente non sarebbe comunque conveniente mantenere la proprietà delle condotte; tenuto altresì conto che la quota di remunerazione sarebbe comunque destinata a diminuire nel tempo per effetto degli ammortamenti degli investimenti e che questi non sono riconosciuti all'Ente per la



Comune di
VIGARANO MAINARDA

previsione del richiamato art. 8 c. 3 del DM 226/11 che ne prevede la sola remunerazione del Capitale investito netto;

- accertato che la valutazione di convenienza economico-finanziaria conduce alle seguenti considerazioni e risultanze:
 - le previsioni della Legge concorrenza n. 118/2022 consentono una migliore valorizzazione delle reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali in caso di alienazione;
 - non potendo percepire le aliquote di ammortamento occorrerebbero decine d'anni per arrivare ad accumulare una somma di denaro corrispondente al valore di vendita, senza considerare l'effetto di attualizzazione di tali rendite. Nel frattempo diversi cespiti potrebbero giungere a fine vita tecnica;
- dal punto di vista strettamente finanziario occorre considerare che, anche in caso di alienazione:
 - ai sensi dell'ART.8. c. 4 DM 226/2011, il gestore corrisponderà annualmente una quota parte della remunerazione del capitale investito e della quota di ammortamento – fino al 10% in base all'esito di gara (canone);
 - ai sensi dell'ART.8. c. 5 DM 226/2011, Il gestore pagherà la tassa e/o canone di occupazione del suolo per la quota di proprietà gestore (che comprende anche la quota parte venduta dal comune);
 - ai sensi dell'ART. 8 c. 6 DM 226/2011, il gestore d'ambito corrisponderà il valore dei titoli di efficienza energetica derivanti dagli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara;

Considerato, inoltre, che:

- In base alla normativa di settore, il bando per l'affidamento del servizio al Gestore unico, predisposto dalla stazione appaltante, dovrà necessariamente essere trasmesso dalla Stazione Appaltante all'ARERA, quale autorità amministrativa indipendente preposta anche al settore della distribuzione del gas, la quale in ordine alla scelta di questo Comune di alienare i propri assets potrà esprimere o non esprimere eventuali osservazioni relativamente alla valorizzazione degli impianti;
- Qualora pervenissero osservazioni da parte dell'Autorità in merito alle stime prodotte il Comune potrebbe rispondere con proprie giustificazioni senza dover modificare il valore degli impianti oppure accoglierle parzialmente o totalmente andando a modificare il valore complessivo degli stessi impianti. Eventuali modifiche comportano normalmente minori valorizzazioni del tutto marginali;
- per quanto sopra il Comune di Vigarano Mainarda non potrà fare affidamento su tali risorse prima che la gara risulti aggiudicata;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 11/12/23 di approvazione del Documento



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2024;

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 4 (consiglieri di opposizione) espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la relazione di stima e relativi allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché, materialmente allegata;
3. di approvare nello specifico il valore industriale residuo delle reti e impianti di proprietà pubblica pari a €. **4.249.178,40** alla data del 31/12/2022 valutata con i dati pervenuti dapprima con PG 15006 del 28/09/2023 e con successive integrazioni PG 18234 del 04/12/2023, PG 18508 del 06/12/2023 e PG 19094 del 19/12/2023;
4. di dare mandato agli uffici competenti di iscrivere nel libro inventari del patrimonio comunale le reti gas come sopra individuate;
5. di richiedere al Comune di Ferrara quale stazione appaltante dell'ATEM "FERRARA", per le motivazioni di natura economico-finanziaria diffusamente argomentati in premessa, di inserire nel bando di gara l'alienazione a favore del Soggetto Aggiudicatario del servizio, a titolo oneroso, della rete di distribuzione del Gas Naturale di proprietà pubblica al valore residuo netto contabile al 31/12/2022 pari a €. **4.249.178,40** ovvero al valore ricalcolato alla data di effettiva cessione al gestore d'ambito determinato;
6. di dare mandato agli uffici competenti di inviare la presente deliberazione alla stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti di propria competenza;
7. di dare mandato agli uffici competenti di notificare la presente deliberazione al gestore INRETE;
8. di dare mandato agli uffici competenti di ottemperare agli adempimenti conseguenti;
9. di dare mandato alla Giunta Comunale per qualsiasi ulteriore adempimento conseguente all'approvazione della presente deliberazione compreso l'approvazione di eventuale aggiornamento del valore di alienazione, anche in funzione del vincolo bellico, conseguente ad aggiornamento della perizia che si rendesse necessario prima della pubblicazione del



Comune di
VIGARANO MAINARDA

bando di gara;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio ma bensì un'entrata da accertarsi solo a conclusione della gara d'ambito;

11) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

12) Con separata votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 4 (consiglieri di opposizione) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativi al presente verbale sono riportati integralmente nella registrazione streaming accessibile sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Il Consiglio Comunale.

link : <https://www.digital4democracy.com/seduteonline/vigaranomainarda/>

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

On. BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale

Dr. VERONESE PIETRO

Sede: 00142 Roma - Via A. Baldovinetti, 83
Sede secondaria: 60019 Senigallia (AN) - Via F.lli Bandiera, 42
Palazzo Monti-Malvezzi

Senigallia, 26 gennaio 2024
Tel. 0717929662 - Tel./Fax 0717929454
Pec: energassrl@pec.energassrl.it
E-mail: info@energassrl.it

Trasmessa via pec:
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

On.le Amm.ne del
Comune di
VIGARANO MAINARDA (FE)

Alla c.a.
Capo Settore Tecnico
Ing. Alessandra Campagnoli

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Vigarano Mainarda – Incarico professionale per servizi tecnici di stima impianti gas, ai fini della gara d'ambito per l'individuazione del nuovo gestore del servizio nell'ATEM "Ferrara" – Relazione conclusiva

Con la presente si fornisce relazione conclusiva sulle attività svolte nell'ambito dell'incarico affidatoci con Determina Dirigenziale n. 270 del 12.07.23 a seguito di trattativa diretta n. 3642809 sul portale M.E.P.A.

Tale incarico, ai sensi del Disciplinare di Incarico sottoscritto (Reg. n. 15 del 25.07.23), prevede i seguenti servizi tecnici finalizzati alla stima degli impianti per la distribuzione del gas naturale nel Comune (compreso lo sconfinamento nel Comune di Poggio Renatico):

✚ *Analisi stato di fatto:*

- *Verifica dei termini dell'attuale rapporto concessorio con il gestore uscente;*
- *Acquisizione della documentazione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 del DM 226/11 dai gestori uscenti;*
- *Verifica della documentazione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 del DM 226/11 dai gestori uscenti;*

✚ *Definizione dei valori di rimborso e dei valori tariffari, sia della porzione di impianto di proprietà dei gestori che di quella di proprietà del Comune (investimenti pubblici diretti e/o opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione):*

- *Definizione del valore di rimborso spettante al gestore uscente;*
- *Predisposizione relazione di stima degli impianti di proprietà del Comune e dei valori economici e tariffari dei beni rilevati, anche ai fini dell'eventuale cessione delle reti;*
- *Predisposizione della documentazione obbligatoria ai sensi delle Linee Guida Ministeriali per la valutazione del valore di rimborso del 07.04.2014, approvate con DM MISE del 22.04.2014.*

1. Analisi stato di fatto

Previsioni contrattuali

Il Comune di Vigarano Mainarda, previe:

- Delibera C.C. n. 7 del 22.02.10 con la quale prendeva atto della necessità di procedere alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, approvando gli atti di gara;
- pubblicazione del Bando di gara con nota Prot. n. 3062 del 12.03.10;
- aggiudicazione del servizio alla Ditta C.M.V. Servizi s.r.l. di Cento (FE), poi confluita in "A TUTTA RETE s.r.l." di Cento (determina di aggiudicazione definitiva del Responsabile del Settore Tecnico n. 41 del 25.01.11);

ha provveduto alla stipula del contratto di affidamento del servizio distribuzione gas naturale nel territorio comunale Rep 5309 in data 14.02.11.

Tale contratto prevede una durata dodicennale della concessione, decorrente dal 01.12.10, sino al 30.11.22, e riguarda la località principale ed uno sconfinamento nel Comune di Poggio Renatico (non ricomprende dunque il tratto in sconfinamento dal Comune di Poggio Renatico gestito dal gestore Ziretegas ai sensi della concessione in essere tra Ziretegas e il Comune di Poggio Renatico)

La gestione del servizio avviene dunque attualmente in regime di ordinaria amministrazione, essendo stata superata la scadenza prevista, ad opera della società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. dalla quale è stata assorbita A TUTTA RETE S.R.L. mediante fusione per incorporazione.

Ai sensi del contratto di concessione:

- il Comune di Vigarano Mainarda è attualmente proprietario della maggior parte della rete di distribuzione del gas;
- saranno resi gratuitamente alla scadenza del contratto al Comune di Vigarano Mainarda (*art.4*) gli impianti:
 - in essere alla data del verbale di consegna (30.11.10);
 - e tra quelli realizzati successivamente:
 - gli interventi richiesti in sede di gara e contenuti nel **piano industriale**, per la quota residua risultante nel piano degli ammortamenti offerto dal gestore;
 - gli impianti realizzati con **contributi degli utenti, del titolare**, ecc.;
 - gli impianti realizzati per l'urbanizzazione di nuove **lottizzazioni**;
 - le opere relative ai **nuovi allacciamenti alle utenze (esclusi i misuratori)**;
- mentre saranno riconosciuti a titolo oneroso al gestore uscente gli importi relativi a:
 - **residuo della somma "una tantum" di € 1.330.000,00** ancora da ammortizzare sulla base del relativo piano degli ammortamenti presentato in sede di offerta;
 - impianti, ampliamenti e ristrutturazioni **eseguite a spese del gestore ed autorizzate dal titolare** per la sola parte non ancora ammortizzata;
 - **misuratori** d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata.
- il gestore è tenuto al pagamento di un canone concessorio annuo fissato pari al 60% del Vincolo ai Ricavi Tariffari Totale VRT come definito dalla regolazione tariffaria ARERA (*art. 3*);
- il gestore è tenuto al pagamento annuale di € 5.000,00 (da rivalutare annualmente con indice ISTAT) per le attività di vigilanza e controllo sul servizio (*art. 4.3*).

Stato di consistenza e assetto proprietario delle reti e degli impianti secondo la documentazione trasmessa dai gestori uscenti

Dall'analisi della documentazione informativa ex art. 4 DM 226/11 trasmessa dal gestore Inrete Distribuzione Energia Spa al Comune di Vigarano Mainarda, si è riscontrata la seguente consistenza di reti e impianti, in riferimento alla data del 31.12.2022.

Impianto principale comprensivo dello sconfinamento a Poggio Renatico – Comune di Vigarano Mainarda - gestore Inrete:

- n. 1 terreno al servizio della Cabina Remi, di 120 m²;
- n. 1 Cabina Remi (regolazione e misura), realizzata nel 1997 e rinnovata nel 2011 (anno medio del cespite, calcolato come media delle varie età degli impianti di cui è costituito, 2004);
- n. 1 GRMI (gruppi di riduzione e misura intermedi) realizzato nel 1997;
- n. 1 GMI (gruppi misura intermedi) realizzato nel 1994;
- n. 5 IRI (impianto di riduzione), realizzato tra 2003 e 2009;
- n. 7 GRF (gruppi di riduzione finale), realizzati tra 1991 e 2012;
- n. 51,10 km di rete in bassa e media pressione, posata tra il 1975 ed il 2021, in acciaio protetto catodicamente;
- n. 3.359 punti di riconsegna gas, realizzati tra 1975 e 2022;
- n. 4 impianti di protezione catodica a corrente impressa;
- n. 3 misuratori (a turbina ed ultrasuoni) installati presso la Remi a doppia linea;
- n. 3.359 misuratori (a turbina, membrana, termici, a rotoidi e a ultrasuoni) installati presso i punti di riconsegna tra 1976 e 2022.

I cespiti sopra riportati sono indicati dal gestore come proprietà del Comune di Vigarano Mainarda tranne tutti i misuratori, indicati come di sua proprietà.

Tale indicazione non appare però coerente con le previsioni contrattuali in considerazione del fatto che:

- non dà evidenza degli interventi sugli impianti, ampliamenti e ristrutturazioni di proprietà del gestore a devoluzione onerosa, da rimborsare;
- riporta la proprietà del gestore anche dei misuratori presenti prima della consegna degli impianti del 30.11.2010, non installati dal gestore nell'ambito del rapporto concessorio.

Tali circostanze andrebbero confermate/modificate dal gestore.

In prima battuta, appare corretto considerare la devoluzione gratuita di tutti i cespiti salvo i misuratori installati dopo il 2011 (modificando lo stato di consistenza), restando ferma la necessità di individuare i cespiti non rientranti nella porzione a devoluzione gratuita, ovvero quelli di proprietà del gestore a devoluzione onerosa (da rimborsare).

Località tariffarie secondarie – Tortiola e Diamantina - gestore Inrete (non oggetto del contratto di concessione e dunque della definizione del valore di rimborso):

- n. 5,78 km di rete in media pressione, posata tra il 1986 ed il 2000, in acciaio protetto catodicamente;
- n. 116 punti di riconsegna gas, realizzati tra 1980 e 2020;
- n. 116 misuratori (tutti a membrana tranne 1 a ultrasuoni) installati presso i punti di riconsegna tra 2006 e 2020.

I cespiti sopra indicati sono indicati dal gestore come proprietà del gestore tranne gli allacciamenti, indicati come di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda.

Tale indicazione non appare coerente con le previsioni contrattuali in considerazione del fatto che dovrebbe trattarsi di impianto in sconfinamento da un comune limitrofo, realizzato e gestito nell'ambito di un'altra concessione.

Tale circostanza andrebbe confermata/modificata dal gestore uscente.

In prima battuta, non è apparso corretto considerare la devoluzione gratuita all'Ente degli allacciamenti (non considerando lo stato di consistenza di questo impianto).

Sconfinamento dal Comune di Poggio Renatico – gestore Ziretegas (non oggetto del contratto di concessione e dunque della definizione del valore di rimborso):

- n. 1,06 km di rete in bassa pressione, posata tra il 1987 ed il 1991, in acciaio protetto catodicamente;
- n. 59 punti di riconsegna gas, realizzati tra 1987 e 2017;
- n. 51 misuratori (a membrana e termici) installati presso i punti di riconsegna tra 1976 e 2018.

Tutti i cespiti sopra indicati sono indicati dal gestore come proprietà del gestore uscente.

I cespiti sopra indicati sono indicati dal gestore come gestore tranne gli allacciamenti, indicati come di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda.

Tale indicazione non appare coerente con le previsioni contrattuali in considerazione del fatto che dovrebbe trattarsi di impianto in sconfinamento da un comune limitrofo, realizzato e gestito nell'ambito di un'altra concessione.

Tale circostanza andrebbe confermata/modificata dal gestore uscente.

In prima battuta, non è apparso corretto considerare la devoluzione gratuita all'Ente degli allacciamenti (non considerando lo stato di consistenza di questo impianto).

2. Definizione dei valori di rimborso e dei valori tariffari, sia della porzione di impianto di proprietà dei gestori che di quella di proprietà del Comune (investimenti pubblici diretti e/o opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione)

Valore di rimborso al gestore per la porzione di impianto di sua proprietà a devoluzione onerosa

In merito ai cespiti del gestore uscente a devoluzione onerosa, è opportuno premettere che, ai sensi delle norme vigenti ed in particolare dell'art. 7 "Proprietà degli impianti", comma 2, del regolamento criteri di gara (DM 226/11 e s.m.i.):

"Nei casi differenti da quelli del comma 1 [differenti da devoluzione gratuita] e di quelli in cui la proprietà dell'impianto era già dell'Ente locale concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6, al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare. Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata

dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio".

Le previsioni contrattuali alla scadenza in merito alla proprietà degli impianti, dunque, dovrebbero trovare applicazione alla cessazione del servizio e il soggetto che dovrebbe corrispondere al gestore uscente il corrispettivo di rimborso per gli impianti a devoluzione onerosa non dovrebbe essere l'Ente, ma bensì il gestore subentrante.

Premesso quanto sopra, si riportano nel seguito gli esiti delle analisi su quanto indicato dal gestore quale valore di rimborso per la porzione di impianto di sua proprietà alla scadenza della concessione, sulla base delle previsioni contrattuali sopra elencate.

Come anticipato nel paragrafo relativo alle previsioni contrattuali, la concessione in essere prevede:

- Devoluzione gratuita all'Ente:
 - dei cespiti già in essere alla data del verbale di consegna (30.11.10);
 - dei cespiti realizzati successivamente:
 - richiesti in sede di gara e contenuti nel piano industriale, per la quota residua risultante nel piano degli ammortamenti offerto dal gestore;
 - realizzati con contributi degli utenti, del titolare, ecc.;
 - realizzati per l'urbanizzazione di nuove lottizzazioni;
 - relativi ai nuovi allacciamenti alle utenze (esclusi i misuratori);
- Devoluzione onerosa con riconoscimento al gestore uscente dei beni contabili non ammortizzati (art. 14.8 D. Lgs. 164/00) di:
 - impianti, ampliamenti e ristrutturazioni eseguite a spese del gestore ed autorizzate dal titolare per la sola parte non ancora ammortizzata;
 - misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata.

Nella documentazione prodotta, il gestore quantifica il valore di rimborso a data di riferimento 31.12.22 spettante a fine concessione per i cespiti realizzati a proprie spese sino al 31.12.2022 a devoluzione onerosa in € 372.440,65 di cui:

- valore di rimborso misuratori € 104.331,60;
- valore di rimborso condotte € 106.701,57;
- valore di rimborso allacciamenti € 2.740,31;
- valore di rimborso impianti principali e secondari di regolazione e misura € 158.667,17.

calcolato ai sensi dell'articolo 14 comma 8 del D.lgs. n. 164/00, detraendo dai valori lordi degli investimenti gli ammortamenti tariffari dei cespiti.

Vista l'assenza agli atti comunali delle autorizzazioni previste (salvo per alcuni casi residuali nel 2011-2012), parrebbe corretto ricevere ulteriori giustificazioni dal gestore uscente in merito al valore di rimborso richiesto per gli interventi su "impianti, ampliamenti e ristrutturazioni eseguite a spese del gestore" che, peraltro, non risultano sempre coerente con:

- i dati fisici riportati nello stato di consistenza (ove, ad esempio per quanto riguarda il cespite più rilevante "condotte", non sono inseriti cespiti attribuiti in proprietà gestore, con l'intera proprietà indicata in quota ente, e non vi è corrispondenza tra gli anni di posa – dal 2014 al 2020 non sono

indicati metri di rete posata – e gli anni delle risultanze contabili – che invece sono presenti anche in dette annualità);

- i dati contabili riportati nella scheda tariffaria (non coerenti con i valori riportati dichiarati all'Arera).

Il rimborso richiesto per i misuratori, invece, appare chiaramente riconducibile alle previsioni contrattuali e coerente i dati fisici ricevuti.

Nella valorizzazione, la scrivente ha comunque considerato l'intero impianto in proprietà all'Ente in quanto, al di là dei successivi approfondimenti volti a definire con certezza per quali cespiti vi sia titolo di proprietà del gestore, in caso vengano riconosciuti e rimborsati dall'amministrazione al gestore uscente, questi diverranno di proprietà dell'Ente.

Valore di rimborso spettante al Comune di Vigarano Mainarda in caso di alienazione dei propri cespiti in sede di gara ai sensi della Legge per il mercato e la concorrenza n. 118/22

Il valore industriale residuo dei cespiti di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda è stato stimato, come da relazione di stima allegata cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, in € 4.249.178,40, come da prospetto riepilogativo seguente (intero impianto di proprietà dell'Ente):

Valore di ricostruzione a nuovo VRN	€ 10.954.491,43
Valore con degrado VI	€ 4.508.032,16
Contributi pubblici da detrarre	€ 11.058,49
Contributi privati da detrarre	€ 247.795,27
Valore industriale residuo VIR	€ 4.249.178,40

Alla base di tale determinazione, oltre ai dettagli di calcolo per i quali si rimanda alla relazione di stima allegata, sono state fatte alcune assunzioni, che si riportano nel seguito.

Assetto proprietario

Come anticipato al paragrafo precedente, la valorizzazione è stata redatta considerando come proprietà dell'Ente tutti i cespiti costituenti l'impianto.

Contributi pubblici e privati ricevuti da detrarre dal valore di rimborso spettante all'Ente concedente in caso di alienazione per i cespiti di proprietà

Sulla base delle dichiarazioni tariffarie presentate ad ARERA dal gestore del servizio, sono stati considerati come contributi storici da portare in detrazione dalla valorizzazione i seguenti contributi storici percepiti.

Località principale (Vigarano Mainarda)

Anno	Condotte pubblici	Condotte privati	Allacciamenti pubblici	Allacciamenti privati
2009	0,00	0,00	0,00	35.826,08
2010	0,00	0,00	0,00	75.145,02

Anno	Condotte pubblici	Condotte privati	Allacciamenti pubblici	Allacciamenti privati
2011	0,00	34.985,75	0,00	44.765,73
2012	0,00	0,00	0,00	13.829,11
2013	3.920,85	0,00	10.157,85	24.919,18
2014	0,00	0,00	0,00	18.637,21
2015	0,00	0,00	0,00	3.248,64
2016	0,00	0,00	0,00	12.803,38
2017	0,00	6.063,79	0,00	8.954,43
2018	0,00	0,00	0,00	5.534,08
2019	0,00	0,00	0,00	4.440,32

Località secondaria (sconfinamento a Poggio Renatico)

Anno	Allacciamenti privati
2014	1.367,69

Il valore netto degradato alla data di riferimento della valorizzazione di tali contributi storici è dunque risultato essere il seguente:

Contributi pubblici da detrarre	€ 11.058,49
Contributi privati da detrarre	€ 247.795,27

Come possibile evincere dalle tabelle sopra riportate, sono stati dunque detratti contributi soltanto a far data dall'anno 2009, in quanto, come si analizzerà meglio nel paragrafo seguente, non sono presenti indicazioni relative alle annualità precedenti.

Il capitolo 5.1 delle Linee Guida Ministeriali per la determinazione del valore di rimborso prevede infatti in merito che vengano presi a riferimento i valori dichiarati in tariffa dai gestori:

"Per la determinazione del valore di rimborso, con le modalità previste nel capitolo 17 della Parte III, sono detratti dal valore industriale i contributi pubblici e privati, rivalutati e degradati secondo la regolazione tariffaria, ed è aggiunto il valore residuo dell'eventuale premio pagato dal distributore al Comune, rivalutato e opportunamente degradato".

Al capitolo 17.1 le Linee Guida Ministeriali precisano poi che:

"I contributi privati da considerare dipendono, in conformità con la regolazione tariffaria, da come sono stati contabilizzati in bilancio e dal periodo in cui sono stati percepiti.

In particolare, i contributi privati da considerare sono:

i. fino all'anno 1999, incluso, tutti i contributi privati percepiti nel periodo, sia capitalizzati sia riportati in conto economico;

ii. dall'anno 2000 all'anno 2008, incluso, solo i contributi privati capitalizzati;

iii. dall'anno 2009 in poi tutti i contributi privati percepiti nel periodo, sia capitalizzati sia riportati in conto economico.

Qualora negli anni di cui ai periodi i. e iii. non fossero reperibili i valori percepiti dei contributi privati, si considera, in conformità con il comma 16.5 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità

Arg/Gas/159/08, per ciascun anno per cui il valore non sia reperibile, un ammontare di contributi privati pari al 40% del valore delle immobilizzazioni in derivazioni di utenza realizzate nell'anno".

Dunque, per gli anni dall'anno di prima fornitura dell'impianto (1975) al 1999, in assenza di contributi dichiarati, la norma prevede che si detragga il 40% dell'investimento sostenuto in allacciamenti in una determinata annualità.

Come si vedrà nel paragrafo seguente, non sono però presenti nelle dichiarazioni tariffarie di tali periodi nemmeno gli investimenti (e difatti le località tariffarie risultano in tariffa d'ufficio per mancata stratificazione degli investimenti), e dunque non si è proceduto con alcuna detrazione.

Valore tariffario delle porzioni di impianto di proprietà rispettivamente del gestore uscente e del Comune di Vigarano Mainarda

Sono state verificate le dichiarazioni tariffarie presentate ad ARERA dal gestore del servizio e le tariffe definitive di riferimento approvate con Delibera da ARERA, trasmesse da Inrete Distribuzione Energia Spa al Comune di Vigarano Mainarda, recanti per ogni anno e per ogni cespite gli investimenti effettuati sull'impianto ed i contributi ricevuti, ed il riepilogo dei valori tariffari.

Per l'impianto di Vigarano Mainarda, come si evince dalla tabella sottostante, risultano dalle tariffe provvisorie 2023:

- VRT (vincolo ai ricavi totale del gestore):
 - € 317.578,90 tra la località principale e lo sconfinamento di Poggio Renatico, oggetto della concessione;
 - € 24.043,17 per le località tariffarie secondarie Tortiolo e Diamantina, non oggetto della concessione;
- CIN DIS (capitale investito netto nei cespiti della distribuzione):
 - € 1.352.273,31 tra la località principale e lo sconfinamento di Poggio Renatico, oggetto della concessione;
 - € 173.368,24 per le località tariffarie secondarie Tortiolo e Diamantina, non oggetto della concessione;
- CIN MIS (capitale investito netto nei cespiti della misura):
 - € 115.925,16 tra la località principale e lo sconfinamento di Poggio Renatico, oggetto della concessione;
 - € 3.425,80 per le località tariffarie secondarie Tortiolo e Diamantina, non oggetto della concessione;
- RAB di località (somma di CIN DIS e MIS, esprime il valore tariffario netto):
 - € 1.468.198,47 tra la località principale e lo sconfinamento di Poggio Renatico, oggetto della concessione;
 - € 176.794,03 per le località tariffarie secondarie Tortiolo e Diamantina, non oggetto della concessione.

Per entrambe le località oggetto della concessione, risulta presente la tariffazione d'ufficio per "mancata comunicazione della stratificazione iniziale degli investimenti ex art. 7.6 Del. ARERA n. 159/08", e dunque la tariffa è di tipo parametrico (ovvero non riflette puntualmente gli investimenti dichiarati dal gestore annualmente, se non a partire dall'anno 2008).

I soli investimenti presenti in scheda tariffaria sono riconducibili, dunque, per le due località oggetto della concessione, al periodo successivo al 2007, e sono i seguenti.

Località principale (Vigarano Mainarda)

Anno	Condotte	Allacci	Impianti	Misuratori > G6	Mis. <= G6	Mis. Elettronici	tot
2008	13.526	18.945	0				32.471
2009	597	9.132	0	367	2.907	0	13.003
2010	595	9.153	0	832	6.588	0	17.168
2011	149.807	45.748	181.959	510	4.037	6.758	388.819
2012	17.152	32.038	3.817	0	0	0	53.007
2013	1.967	21.937	5.891	537	9.100	1.293	40.725
2014	2.454	16.516	4.343	0	3.246	7.498	34.057
2015	0	9.445	2.300	0	4.396	2.445	18.586
2016	18.894	26.155	0	0	3.923	3.881	52.853
2017	10.178	16.408	101	0	5.028	12.645	44.360
2018	1.082	10.514	1.934	0	5.223	2.513	21.266
2019	6.024	9.260	3.960	0	3.414	2.078	24.736
2020	6.777	2.399	42.055	14.637	0	18.291	84.159
2021	19.462,98	5.096,91	34.551,13	13.173	0	16.462	88.746
2022	17.516,68	4587,22	31.096,02	0	0	13.089	66.289
tot	266.033	237.334	312.007	30.056	47.862	86.953	980.245

Di questi, sono attribuiti in proprietà al gestore uscente (con i restanti investimenti attribuiti in proprietà al Comune di Vigarano Mainarda) i seguenti investimenti:

Anno	Condotte	Allacci	Impianti	Misuratori > G6	Mis. <= G6	Mis. Elettronici	tot
2011	1.075	4.543	1.054	510	4.037	6.758	17.977
2012	2.092	1.124	3.817	0	0	0	7.033
2013	1.967	5.023	5.891	537	9.100	1.293	23.811
2014	1.099	1.790	4.343	0	3.246	7.498	17.976
2015	0	5.097	2.300	0	4.396	2.445	14.238
2016	18.894	10.791	0	0	3.923	3.881	37.489
2017	5.358	7.130	0	0	5.028	12.645	30.161
2018	1.082	6.020	1.934	0	5.223	2.513	16.772
2019	6.024	2.245	3.960	0	3.414	2.078	17.721
2020	6.777	2.399	42.055	14.637	0	18.291	84.159
2021	19.462,98	5.096,91	34.551,13	13.173	0	16.462	88.746
2022	17.516,68	4587,22	31.096,02	0	0	13.089	66.289
tot	81.348	55.846	131.001	28.857	38.367	86.953	422.372

Località secondaria (sconfinamento a Poggio Renatico)

Anno	Allacci	Impianti	Mis. <= G6	Mis. Elettronici	tot
2009			59		59

Anno	Allacci	Impianti	Mis. <= G6	Mis. Elettronici	tot
2010			89		89
2011			144		144
2012					0
2013			531		531
2014	1.491	134			1.625
2015					0
2016					0
2017			53		53
2018					0
2019					0
2020	1.614				1614
2021	46,57			224	270,57
2022	1.491	134		201,6	1.826,6
tot	4.642,57	268	876	425,6	6.212,17

Di questi, sono attribuiti in proprietà al gestore uscente (con i restanti investimenti attribuiti in proprietà al Comune di Vigarano Mainarda) i seguenti investimenti:

Anno	Allacci	Impianti	Mis. <= G6	Mis. Elettronici	tot
2011			144		144
2012					0
2013			531		531
2014		134			134
2015					0
2016					0
2017			53		53
2018					0
2019					0
2020	1.614				1614
2021	46,57			224	270,57
2022	1.491			201,6	1.692,6
tot	3.151,57	134,00	728,00	425,60	4.439,17

Sono poi presenti, nelle dichiarazioni tariffarie, i seguenti contributi storici percepiti.

Località principale (Vigarano Mainarda)

Anno	Perimetro proprietario	Condotte pubblici	Condotte privati	Allacciamenti pubblici	Allacciamenti privati
2009	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	35.826,08
2009	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	35.826,08
2010	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	75.145,02
2010	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno	Perimetro proprietario	Condotte pubblici	Condotte privati	Allacciamenti pubblici	Allacciamenti privati
2010	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	75.145,02
2011	Intero perimetro	0,00	34.985,75	0,00	44.765,73
2011	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Quota comunale	0,00	34.985,75	0,00	44.765,73
2012	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	13.829,11
2012	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	13.829,11
2013	Intero perimetro	3.920,85	0,00	10.157,85	24.919,18
2013	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Quota comunale	3.920,85	0,00	10.157,85	24.919,18
2014	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	18.637,21
2014	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	18.637,21
2015	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	3.248,64
2015	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	3.248,64
2016	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	12.803,38
2016	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	12.803,38
2017	Intero perimetro	0,00	6.063,79	0,00	8.954,43
2017	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Quota comunale	0,00	6.063,79	0,00	8.954,43
2018	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	5.534,08
2018	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	5.534,08
2019	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	4.440,32
2019	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	4.440,32
2020	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	4.298,27
2020	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	4.298,27
2020	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Intero perimetro	0,00	0,00	0,00	2.679,45
2021	Quota gestore	0,00	0,00	0,00	2.679,45
2021	Quota comunale	0,00	0,00	0,00	0,00

Località secondaria (sconfinamento a Poggio Renatico)

Anno	Perimetro proprietario	Allacciamenti privati
2014	Intero perimetro	1.367,69
2014	Quota gestore	0
2014	Quota comunale	1.367,69

Non essendo presente uno split tariffario tra soggetti proprietari (Ente e gestore) nei dati ufficiali ARERA (in quanto non previsto per le località in tariffa d'ufficio), ed essendo necessari ulteriori approfondimenti in relazione al titolo di proprietà del gestore per i cespiti presenti nel proprio libro cespiti per i quali è richiesto un rimborso, si ritiene opportuno definire uno split proprietario di dettaglio a valle della definitiva condivisione dell'assetto proprietario.

3. Conclusioni

Le attività di analisi svolte hanno evidenziato, dunque, in sintesi quanto segue:

- In relazione all'assetto proprietario dei cespiti costituenti l'impianto, il gestore ha indicato come proprietà del Comune di Vigarano Mainarda tutti i cespiti tranne tutti i misuratori. Tale indicazione non appare però coerente con le previsioni contrattuali in considerazione del fatto che:
 - non dà evidenza degli interventi sugli impianti, ampliamenti e ristrutturazioni di proprietà del gestore a devoluzione onerosa, da rimborsare;
 - riporta la proprietà del gestore anche dei misuratori presenti prima della consegna degli impianti del 30.11.2010, non installati dal gestore nell'ambito del rapporto concessorio.

Tali circostanze andrebbero confermate/modificate dal gestore.

In prima battuta, appare corretto considerare la devoluzione gratuita di tutti i cespiti salvo i misuratori installati dopo il 2011 (modificando lo stato di consistenza), restando ferma la necessità di individuare i cespiti non rientranti nella porzione a devoluzione gratuita, ovvero quelli di proprietà del gestore a devoluzione onerosa (da rimborsare);

- In relazione al valore di rimborso spettante al gestore, vista l'assenza agli atti comunali delle autorizzazioni previste (salvo per alcuni casi residuali nel 2011-2012), parrebbe corretto ricevere ulteriori giustificazioni dallo stesso gestore uscente in merito al valore di rimborso richiesto per gli interventi su "impianti, ampliamenti e ristrutturazioni eseguite a spese del gestore" che, peraltro, non risultano sempre coerenti con:
 - i dati fisici riportati nello stato di consistenza (ove, ad esempio per quanto riguarda il cespite più rilevante "condotte", non sono inseriti cespiti attribuiti in proprietà al gestore, con l'intera proprietà indicata in quota Ente, e non vi è corrispondenza tra gli anni di posa – dal 2014 al 2020 non sono indicati metri di rete posata – e gli anni delle risultanze contabili – che invece sono presenti anche in dette annualità);
 - i dati contabili riportati nella scheda tariffaria (non coerenti con i valori riportati dichiarati all'Arera).

Il rimborso richiesto per i misuratori, invece, appare chiaramente riconducibile alle previsioni contrattuali e coerente i dati fisici ricevuti.

- Nella valorizzazione, la scrivente ha comunque considerato l'intero impianto in proprietà all'Ente in quanto, al di là dei successivi approfondimenti volti a definire con certezza per quali cespiti vi sia titolo di proprietà del gestore, in caso vengano riconosciuti e rimborsati dall'amministrazione al gestore uscente, questi diverranno di proprietà dell'Ente;

Come assunzioni alla base della valorizzazione, si segnala che sono stati detratti solo i contributi ricevuti dal 2009 in poi, in assenza di dati nelle schede tariffarie sia come contributi, sia come investimenti (tariffazione d'ufficio per mancata stratificazione investimenti);

- in relazione ai valori tariffari delle porzioni di impianto di proprietà rispettivamente di ente e gestore, non essendo presente uno split tariffario tra soggetti proprietari (Ente e gestore) nei dati ufficiali ARERA (in quanto non previsto per le località in tariffa d'ufficio), ed essendo necessari ulteriori approfondimenti in relazione al titolo di proprietà del gestore per i cespiti presenti nel proprio libro cespiti per i quali è richiesto un rimborso, si ritiene opportuno definire uno split proprietario di dettaglio a valle della definitiva condivisione dell'assetto proprietario.

Tanto dovevamo, e nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.

Energas Engineering Srl

Legale rappresentante e Amministratore Delegato

Ing. Valerio Valeriani

(documento firmato digitalmente)

VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR)					
Proprietà ENTE LOCALE - COMUNE DI VIGARANO MAINARDA					
TERRENI					
Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
Terreni per installazione RE.MI e Gruppi di Riduzione	mq	60	€ 1.464,18	€	1.464,18
Totale TERRENI		mq 60	€ 1.464,18	€	1.464,18
FABBRICATI					
Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
Fabbricati industriali per alloggiamento RE.MI	mq	59	€ 39.029,93	€	19.266,12
Totale FABBRICATI		mq 59	€ 39.029,93	€	19.266,12
IMPIANTI RIDUZIONE					
Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
RE.MI.	n°	1	€ 234.752,62	€	36.861,03
IRI	n°	5	€ 56.376,87	€	5.456,43
GRF	n°	7	€ 48.222,45	€	14.132,79
GRMI e GMI	n°	2	€ 25.124,48	€	-
Totale IMPIANTI DI RIDUZIONE		n° 15	€ 364.476,79	€	56.450,25
IMPIANTI DI TELECONTROLLO					
Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
Impianti di telecontrollo	n°	14,00	€ 33.860,79	€	22.455,49
Totale IMPIANTI DI TELECONTROLLO		n° 14,00	€ 33.860,79	€	22.455,49
CONDOTTE					
Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
Acciaio protetto catodicamente in AP	m	-	€ -	€	-
Acciaio protetto catodicamente in BP e MP	m	50.656,05	€ 5.971.143,83	€	2.132.800,01
Acciaio non protetto catodicamente in BP e MP	m	-	€ -	€	-
Polietilene in BP e MP	m	-	€ -	€	-
Opere speciali per condotte	m	447,07	€ 100.129,79	€	59.602,36
Valvole	n°	-	€ -	€	-
Totale CONDOTTE		m 51.103,12	€ 6.071.273,63	€	2.192.402,37
PUNTI DI RICONSEGNA					
Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
Punti di riconsegna	n°	3.359	€ 4.126.020,45	€	2.133.933,49
Totale PUNTI DI RICONSEGNA		n° 3.359	€ 4.126.020,45	€	2.133.933,49
GRUPPI DI MISURA presso punti di consegna (Re.MI) e punti di interscambi					
Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
Misuratore a membrana	n°	-	€ -	€	-
Misuratore a rotoidi	n°	-	€ -	€	-
Misuratore a turbina	n°	2,00	€ 9.002,90	€	7.278,87
Misuratore elettronico	n°	1,00	€ 4.880,00	€	4.514,00
Totale GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI CONSEGNA		n° 2,00	€ 9.002,90	€	7.278,87
GRUPPI DI MISURA installati presso punti di riconsegna					
Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
Misuratore a membrana portata massima di 10 mc/h	n°	2.946	€ 207.393,38	€	26.050,22
Misuratore a membrana portata superiore a 10 mc/h	n°	4	€ 3.989,87	€	2.497,89
Misuratore a rotoidi	n°	-	€ -	€	-
Misuratore a turbina	n°	6	€ 14.129,88	€	9.588,56
Elettronici	n°	403	€ 73.990,00	€	30.955,90
Add On ai misuratori convenzionali	n°	10	€ 9.860,00	€	5.688,83
Totale GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI RICONSEGNA		n° 3.359	€ 309.363,14	€	74.781,39
			TOTALE COMPLESSIVO (€)		
			Valore Ricostr. a Nuovo (€)	Valore Industriale residuo (€)	
			€ 10.954.491,43	€ 4.508.032,16	
VALUTAZIONE DEL VALORE DI MERCATO PER LA PORZIONE D'IMPIANTO DI PROPRIETÀ DEL GESTORE					
			VRN Valore di Ricostruzione a Nuovo [A]	€	10.954.491,43
			VI Valore industriale (VRN con degrado) [B]	€	4.508.032,16
			Valore residuo Contributi pubblici (in detrazione) [C]	€	11.058,49
			Valore residuo Contributi privati (in detrazione) [D]	€	247.795,27
			VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR) = [B] - [C] - [D]		
			€ 4.249.178,40		



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 128/2024 dell'unità proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ad oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CONSISTENZA E ALLA VENDITA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI IN SEDE DI GARA ATEM si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 19/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(GROSSI GESSICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 128/2024 dell'unità proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ad oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CONSISTENZA E ALLA VENDITA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI IN SEDE DI GARA ATEM si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 19/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GROSSI GESSICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 128/2024 dell'unità proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ad oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CONSISTENZA E ALLA VENDITA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI IN SEDE DI GARA ATEM si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 19/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Delibera N. 1 del 22/02/2024

Oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CONSISTENZA E ALLA VENDITA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI IN SEDE DI GARA ATEM .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal 27/02/2024 al 28/02/2024

Vigarano Mainarda li, 29/02/2024

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA)
con firma digitale